

(N. - 1059)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro del Commercio con l'estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1950

Ratifica ed esecuzione del Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 10 settembre 1949 è stato firmato in Guatemala il Trattato di pace, amicizia e cooperazione tra l'Italia e la Repubblica del Guatemala.

Con tale Trattato si è venuto a ristabilire formalmente lo stato di pace tra i due Paesi che già avevano provveduto fin dal 12 dicembre 1944 alla ripresa delle relazioni diplomatiche.

Il Governo guatemalteco aveva a suo tempo dichiarato di non volersi avvalere della facoltà prevista dall'articolo 88 del Trattato di pace

di Parigi, di adesione al Trattato stesso, perchè considerato ingiusto per l'Italia ed eccessivamente oneroso nelle sue clausole: conseguentemente aveva dichiarato l'intenzione di dar luogo a un Trattato di pace separato che fosse chiara espressione degli intendimenti amichevoli verso l'Italia.

Pertanto il Trattato di pace separata che è stato firmato in Guatemala in occasione della visita della Missione Aldisio-Brusasca contiene l'esplicita rinuncia da parte del Guatemala

a qualsiasi riparazione conseguente allo stato di guerra nei confronti dell'Italia e l'impegno a non prendere misure ad analogo titolo nei confronti delle proprietà e degli interessi dei cittadini italiani residenti nel Guatemala.

Da parte sua il Governo italiano ha dichiarato di rinunciare, anche da parte dei propri cittadini, ad esperire azioni e presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi conseguenti allo stato di guerra.

Sono poi stati rimessi in vigore la Dichiarazione sullo scambio degli atti di Stato civile firmata a Guatemala il 16 febbraio 1889 e il *Modus vivendi* commerciale del 6 giugno 1936, quest'ultimo, per un periodo biennale successivo alla ratifica, nel quale termine si è convenuto di negoziare un nuovo trattato di commercio e navigazione. È stata fatta altresì riserva di negoziare una Convenzione consolare e qualsiasi altro trattato ritenuto conveniente.

Per le controversie di carattere giuridico che dovessero insorgere nel futuro tra l'Italia e il Guatemala, non risolvibili per le ordinarie

vie diplomatiche, è previsto il ricorso alla Corte internazionale di giustizia nello spirito e secondo le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Il Trattato di pace che si presenta alla ratifica del Parlamento ha assunto la più ampia denominazione di amicizia e cooperazione in quanto solennemente afferma il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili il maggior intercambio economico e culturale tra i due Paesi onde rafforzare i vincoli di amicizia e di simpatia fra i rispettivi popoli ed apportare i più efficaci contributi alla cooperazione internazionale.

Particolarmente rilevato deve essere questo spirito amichevole che ha permesso di realizzare un Trattato di pace esemplare per il suo contenuto e per i nobili fini che persegue nella affermazione di una volontà collaborativa di alto significato morale che supera i ristretti limiti del reciproco beneficio per contribuire dichiaratamente al vantaggio della cooperazione internazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia ed il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

T R A T T A T O  
DI PACE, AMICIZIA E COOPERAZIONE FRA L'ITALIA  
E IL GUATEMALA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA, allo scopo di cementare la pace e la tradizionale amicizia che sempre hanno unito i rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di Pace, Amicizia e Cooperazione e, a tale scopo, hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana,

il Vice Presidente del Senato, Dott. Salvatore ALDISIO, e il Sottosegretario agli Affari Esteri, Dott. Giuseppe BRUSASCA.

Il Presidente della Repubblica del Guatemala,

Il Dott. Enrique MUÑOZ MEANY

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Articolo 1.

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Guatemala dichiarano cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni a decorrere dall'11 dicembre 1941, e ristabilita la pace e l'amicizia tradizionali tra i rispettivi popoli e Governi.

Articolo 2.

Le Alte Parti Contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili il maggior intercambio economico e culturale tra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare i loro più efficaci contributi alla cooperazione internazionale.

Articolo 3.

La Repubblica del Guatemala rinuncia a qualsiasi riparazione cui potesse aver diritto nella sua qualità di Nazione alleata durante la seconda guerra mondiale nei confronti dell'Italia.

Articolo 4.

Come conseguenza di quanto è indicato nell'articolo precedente, la Repubblica del Guatemala non prenderà alcuna misura, a titolo di riparazioni o inden-

nità di guerra, contro le proprietà o contro gli interessi dei cittadini italiani residenti nel Guatemala.

Si escludono tuttavia da questa disposizione le persone di nazionalità italiana i cui atti personali, indipendentemente dalla loro nazionalità fossero stati sanzionati dalle leggi vigenti in materia.

#### Articolo 5.

Nè la Repubblica Italiana, nè i cittadini italiani avranno facoltà di azione o diritto per presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi che potessero avere sofferto nelle loro persone, nei loro beni o interessi, in esecuzione di leggi, o per riscossione di imposte straordinarie di guerra e per fatti o atti del Governo o delle Autorità del Guatemala, in conseguenza dello stato di guerra che esistette fra i due Stati.

#### Articolo 6.

Le Alte Parti Contraenti rimettono in vigore la Dichiarazione sullo scambio degli Atti dello Stato Civile, firmata a Guatemala il 16 febbraio 1889 e il Modus Vivendi commerciale stipulato con Scambio di note effettuato a Guatemala il 6 giugno 1936.

Detto Modus Vivendi commerciale resterà in vigore per il termine di due anni, a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Trattato e nel corso di tale termine dovrà negoziarsi un Trattato formale di commercio e navigazione.

Le Alte Parti Contraenti si riservano di negoziare inoltre una Convenzione consolare e qualsiasi altro trattato che considereranno conveniente.

#### Articolo 7.

Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro fra l'Italia e il Guatemala, e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

#### Art. 8.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel più breve tempo possibile.

In *fedes di che* i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i sigilli in calce al presente Trattato.

FATTO nella città di Guatemala in duplice originale, ciascuno in lingue italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede, il giorno dieci del mese di settembre millenovecentoquarantanove.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*

SALVATORE ALDISIO  
GIUSEPPE BRUSASCA

*Per il Governo  
della Repubblica del Guatemala*

E. MUÑOZ MEANY

## T R A T A D O

## DE PAZ, AMISTAD Y COOPERACION ENTRE ITALIA Y GUATEMALA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ITALIANA y el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, con el fin de cimentar la paz y la tradicional amistad que ha unido siempre a los respectivos pueblos han convenido en celebrar un Tratado de Paz, Amistad y Cooperación y, a tal efecto, han nombrado como sus Plenipotenciarios:

El Presidente de la República Italiana,

al Vicepresidente del Senado, Doctor Salvatore ALDISIO, y al Subsecretario de Relaciones Exteriores, Doctor Giuseppe BRUSASCA.

El Presidente de la República de Guatemala,

al Licenciado Enrique MUÑOZ MEANY

quienes, después de haberse intercambiado sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

## Artículo 1.

La República Italiana y la República de Guatemala declaran concluido el estado de guerra que existió entre ambas Naciones desde el 11 de diciembre de 1941, y restablecida la paz y la amistad tradicionales entre sus respectivos pueblos y Gobiernos.

## Artículo 2.

Las Altas Partes Contratantes tienen el propósito de fomentar por todos los medios posibles el mayor intercambio económico y cultural entre los dos Países, a fin de estrechar los vínculos de amistad y simpatía entre sus pueblos, y aportar sus mejores medios a la cooperación internacional.

## Artículo 3.

La República de Guatemala renuncia a toda reparación a que pudiera tener derecho como país aliado durante la segunda guerra mundial, con respecto a Italia.

## Artículo 4.

Como consecuencia de lo expresado en el Artículo anterior, la República de Guatemala no tomará medida alguna, por concepto de reparaciones o indemnizaciones de guerra, contra las propiedades ni contra los intereses de los nacionales italianos residentes en Guatemala.

Se exceptúan de esta disposición, sin embargo, las personas de nacionalidad italiana, cuyos actos personales, independientemente de su nacionalidad, estuvieren sancionados en las Leyes vigentes sobre la materia.

#### Artículo 5.

Ni la República Italiana, ni los nacionales italianos tendrán acción ni derecho alguno para presentar reclamaciones a la República de Guatemala por daños o perjuicios que pudieran haber sufrido en sus personas, bienes o intereses, por ejecución de leyes, cobro de impuestos extraordinarios de guerra y hechos o actos de Gobierno o de las Autoridades de Guatemala con motivo del estado de guerra que existió entre ambos Estados.

#### Artículo 6.

Las Altas Partes Contratantes rehabilitan la vigencia de la Declaración sobre canje de documentos del estado civil, suscrita en Guatemala el 16 de febrero de 1889, y el Modus Vivendi comercial celebrado por cambio de notas efectuado en Guatemala, el 6 de junio de 1936.

Este Modus Vivendi comercial estará vigente por el término de dos años a partir de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación del presente Tratado, y en el curso de dichos dos años deberá negociarse un Tratado formal de comercio y navegación.

Las Altas Partes Contratantes se reservan el derecho de negociar también una Convención consular y cualesquiera otros tratados que consideren convenientes.

#### Artículo 7.

Cualquier diferencia de carácter jurídico que pudiera surgir en el futuro entre Italia y Guatemala y que no fuere posible resolver por los medios diplomáticos usuales, será sometida, a petición de una de las Partes, a decisión de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con el espíritu y las prescripciones de la Carta de las Naciones Unidas.

#### Artículo 8.

El presente Tratado será ratificado por ambas Altas Partes Contratantes, de conformidad con las respectivas normas constitucionales, y los instrumentos de ratificación serán canjeados en Roma a la mayor brevedad posible.

EN FEDE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios firman y sellan el presente Tratado.

HECHO en la ciudad de Guatemala en dos ejemplares originales, cada uno en los idiomas italiano y español que dan ambos igualmente fe, a los diez días del mes de Septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

*Por el Gobierno  
de la República de Italia*

SALVATORE ALDISIO  
GIUSEPPE BRUSASCA

*Por el Gobierno  
de la República de Guatemala*

E. MUÑOZ MEANY